



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

# **CODICE DEGLI USI CIVICI E DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE**

**Pietro Federico**

con la collaborazione di Maria Luisa Messeri

**COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA  
CIRCOLARI MINISTERIALI  
LEGGI STATALI E REGIONALI**



**E D I T O R E**

re, a giudizio della commissione provinciale, un inceppamento rilevante di questi lavori.

**Art. 37.** Nel corso della procedura di divisione e regolazione l'esercizio dei diritti viene impedito od alterato solo in quanto l'autorità allo scopo di agevolare il passaggio nelle nuove forme del possesso fondiario abbia preso misure provvisorie.

Astraendo da questa eventualità l'esercizio dei diritti rimane inalterato durante questa procedura e non vengono inceppati per la procedura di divisione e di regolazione atti esecutivi in base a sentenze giudiziali passate in giudicato od a convenzioni giudiziali.

*(Omissis)*

## 10. LOMBARDIA E VENETO

### 10.1. Decreto 23 dicembre 1803, anno secondo Disposizioni sui debiti dei Comuni e loro attività<sup>(1)</sup>

**Art. I.** Tutti i debiti legittimamente contratti dai Comuni incumbono ai medesimi.

**Art. II.** Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti.

**Art. III.** Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti da somministrazioni militari fatte posteriormente al 1° maggio 1796, ove siano liquidati a norma degli articoli 4 e 6 della Legge 21 settembre anno I, 1802, è in facoltà de' loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 133 della Legge 24 luglio anno I, 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione.

**Art. IV.** Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti.

**Art. V.** Sono eccettuati dall'escussione i pascoli, i boschi e gli edificj di proprietà de' Comuni, in quanto siano necessarj agli usi de' medesimi e de' loro abitanti. Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo, sentito eziandio il creditore.

**Art. VI.** I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli

<sup>(1)</sup> Divenuto legge della Repubblica lo stesso giorno, con il numero d'ordine 97.

articoli 3 e 4 sono obbligati sopra istanza del creditore previamente autorizzata dal Governo, a supplirvi con un'imposta addizionale sull'estimo. L'autorizzazione del Governo non può oltrepassare i quattro denari annui per ogni scudo d'estimo.

**Art. VII.** Qualora per circostanze non prevedute al tempo del contratto debito, o per altri motivi, divenisse, soverchiamente gravoso ai Comuni il pagamento dei loro debiti coi mezzi espressi negli articoli antecedenti, può il Governo sopra loro istanza accordare una dilazione al pagamento suddetto in tutto o in parte, combinando coi riguardi verso i Comuni, quelli dovuti ai loro creditori ed interessati.

**Art. VIII.** Qualora un debito sia stato contratto da un Comune, che ora si trova diviso in due, o più Comuni, o sia aggregato in tutto o in parte ad altri Comuni, il pagamento del debito, coi mezzi portati dalla presente Legge, incombe al territorio che al tempo del contratto debito componeva il Comune debitore. La stessa compartecipazione ha luogo per le attività.

**Art. IX.** Il disposto nella presente Legge ha luogo anche rapporto ai debiti de' Comuni verso la Nazione. Quanto però ai debiti per capitali infruttiferi e per annualità arretrate a tutto l'anno 1803, ha luogo a favor de' Comuni la compensazione coi loro crediti liquidi verso la Nazione, esclusi quelli che avessero acquistato da altri. Ove i crediti de' Comuni non fossero liquidati, ma pendesse liquidazione dietro alla regolare loro insinuazione, è sospesa alla Nazione l'esazione dei propri crediti nella quantità corrispondente alla somma insinuata sino all'effettiva liquidazione. Fatta la detta liquidazione, ha luogo la compensazione sino alla concorrente quantità della somma liquidata.

**10.2. Decreto 25 luglio 1806, n. 147**  
Norme sui beni comunali incolti

**Art. I.** I beni comunali incolti saranno dati in affitto o a livello perpetuo coll'esperimento all'asta e coi metodi prescritti dai veglianti Regolamenti.

**Art. II.** Prima di procedere a tali affitti o livelli, dovrà separarsi tanta parte di terreno quanta basti al pascolo de' bestiami esistenti nel rispettivo Comune.

**Art. III.** Il Ministro dell'interno del Nostro Regno d'Italia è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.